

SALERNO PULITA S.p.A.
26 OTT 2018
Prot. N. <u>AV9427</u>

ATTO DI DETERMINA

Oggetto Gara Europea per l'affidamento del Servizio di Trasporto e Smaltimento rifiuto indifferenziato - Codice CER 200301 - CIG 75782390A9

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla procedura di gara in oggetto,

vista

la nota prot. 18.3.1212 del 25 Ottobre 2018, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Giuseppe Beluto :

1) ha evidenziato che il giorno 20 Settembre 2018 si è tenuta in seduta pubblica l'apertura dei plichi di gara per l'esame della documentazione amministrativa fatta pervenire dalla Ecosistem s.r.l. – giusta prot. 18.1.3423 del 10.09.2018 e Ad Logistica s.r.l. giusta prot. 18.1.2942 del 10.09. 2018, nonché per l'apertura delle offerte economiche;

2) ha specificato che :

- all'esito della verifica della documentazione amministrativa, la Ecosistem s.r.l. è risultata in possesso, in uno agli altri requisiti di partecipazione, di entrambe le autorizzazioni prescritte dall'art. 7 del disciplinare di gara (sia quella relativa al trasporto del rifiuto indifferenziato 200301, che quella relativa allo smaltimento del predetto rifiuto);
- la Ad Logistica s.r.l. è risultata in possesso, in uno agli altri requisiti di partecipazione, della sola autorizzazione al trasporto del rifiuto in parola,



mentre quanto all'autorizzazione allo smaltimento, il predetto operatore economico ha prodotto, ai sensi dell'art. 7.3. del disciplinare di gara, autorizzazione allo smaltimento del rifiuto predetto da parte di due piattaforme autorizzate allo smaltimento, gestite rispettivamente dalla Defiam s.r.l. e dalla AP Ambiente s.r.l.;

- le predette autorizzazioni prodotte dalla Ad Logistica s.r.l. costituiscono, ai sensi del precitato articolo 7.3. del disciplinare di gara, forma di subappalto obbligatorio;
- in forza della documentazione prodotta, entrambi gli operatori economici sono stati ammessi all'apertura dell' offerta economica;
- dall'apertura delle offerte economiche, e dalla verifica delle stesse, sono emersi i seguenti valori

Ecosistem s.r.l. - ribasso offerto 6,8%;

prezzo a tonnellata euro 221,44;

oneri della sicurezza da interferenze euro 12.000,00;

costi aziendali per la sicurezza sul lavoro euro 8.300,00 ;

costo della manodopera euro 41.000,00.

AD Logistica s.r.l.

ribasso offerto 8,63 % ;

prezzo a tonnellata euro 217,10 a tonnellata;

oneri sicurezza da interferenze euro 53,00

costi aziendali relativi alla sicurezza sul lavoro pari ad euro 396,92

costo della manodopera euro 84.927,04;

3) ha significato che sulla scorta della comparazione delle offerte economiche pervenute, si evince che il prezzo più basso è stato offerto dalla Ad Logistica s.r.l. per un prezzo a tonnellata euro 217,10 a tonnellata;

4) ha specificato che anche a seguito di quanto dichiarato a verbale dal legale rappresentante dalla Ecosistem s.r.l. in ordine all'ammissibilità della partecipazione alla presente gara sia della Defiam Srl, (in quanto in concordato

preventivo), sia della Ap Ambiente Srl (atteso che dalla documentazione prodotta, di cui il sig. Russo ha preso visione, si evincerebbero una serie di condizioni che potrebbero inibire l'effettiva operatività dell'autorizzazione allo smaltimento della stessa);

5)ha significato di aver pertanto avviato – all'esito dei successivi approfondimenti, e quindi anche in via di autotutela - soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, giusta nota del 2 Ottobre 2018, prot. 18.2.1711, trasmessa a mezzo pec in pari data in ragione delle motivazioni e dei contenuti, di cui alla nota predetta, riportati in stralcio per comodità sistematica :

“ IL RUPconsiderato che l'art. 7.3. del disciplinare prevede che in caso di insussistenza da parte degli operatori economici partecipanti alla gara del doppio requisito dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione allo smaltimento del rifiuto Codice CER 200 301 l'eventuale carenza del requisito relativo all'autorizzazione allo smaltimento può essere garantito, oltre che mediante la partecipazione in ATI, anche mediante la produzione di autorizzazione allo smaltimento del rifiuto predetto da parte di piattaforma autorizzata allo smaltimento; considerato, altresì che come precisato nel disciplinare di gara, in siffatta ipotesi, sussiste forma di subappalto obbligatorio tra l'operatore economico partecipante alla gara e l'operatore economico che ha indicato la propria disponibilità allo smaltimento presso la propria piattaforma; considerato, ancora che la Ad Logistica Srl ha prodotto autorizzazione allo smaltimento del rifiuto oggetto di gara da parte della piattaforma Defiam Srl e della piattaforma Ap Ambiente Srl, con ciò implicitamente indicando - alla stregua di quanto precede - i predetti operatori quali subappaltatori obbligatori; considerato, inoltre che a) in quanto subappaltatori obbligatori, i predetti operatori economici devono produrre i documenti prescritti dalla legge di gara per la partecipazione alla stessa, in uno alla domanda di partecipazione dell'operatore economico principale partecipante alla gara stessa (Consiglio di Stato VI Sezione n. 2508 del 2 Maggio 2012) ; b) il disciplinare di gara (cfr pag. 13) stabilisce che in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE; c) il medesimo disciplinare di gara (cfr pag. 7) prevede che i subappaltatori siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016; considerato, infine che la Ad Logistica Srl ha prodotto la sola disponibilità allo

*smaltimento da parte della Defiam srl ed il relativo decreto dirigenziale di autorizzazione della Regione Campania n. 125 del 19.12.2016; nonché la sola disponibilità allo smaltimento parte della Ap Ambiente e la relativa voltura di precedente autorizzazione, giusta decreto dirigenziale Regione Campania prot. 546997/2018; **ritenuto pertanto** che la documentazione prodotta dalla Ad Logistica Srl per quanto attiene ai propri subappaltatori obbligatori sia incompleta, in quanto carente dei rispettivi DGUE ; visto l'art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 secondo il quale le carenze formali e sostanziali della documentazione di gara (ad esclusione di quelle relative all'offerta tecnica ed all'offerta economica) possono essere sanate mediante la procedura del soccorso istruttorio di cui alla norma sopra citata.....**tanto visto, considerato, ritenuto ed evidenziato**, lo scrivente, nella qualità, invita la AD Logistica s.r.l. a produrre **entro e non oltre 10 giorni** dalla ricezione della presente la seguente documentazione :*

- DGUE debitamente compilato e sottoscritto, con allegata fotocopia carta di identità da parte del legale rappresentante della DEFIAM Srl ;*
- In caso di effettiva condizione di concordato preventivo continuativo, idonea autodichiarazione che ne attesti la sussistenza, e relativa documentazione da parte del competente Tribunale Fallimentare;*
- Autodichiarazione integrativa di cui all'art. 80 comma 5 lettera f bis ed f ter del DLgs 50/2016 (cfr modulistica allegata agli atti di gara) da parte del legale rappresentante della Defiam Srl debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia della carta d'identità;*
- DGUE debitamente compilato e sottoscritto, con allegata fotocopia carta di identità da parte del legale rappresentante della Ap Ambiente Srl ;*
- Autodichiarazione integrativa di cui all'art. 80 comma 5 lettera f bis ed f ter del DLgs 50/2016 (cfr modulistica allegata agli atti di gara) da parte del legale rappresentante della Ap Ambiente Srl debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia della carta d'identità;*

Con il doveroso avvertimento che in caso di inadempienza si procederà alla esclusione della Ad Logistica dalla presente procedura di gara. ;

6) ha comunicato che la Ad Logistica s.r.l., con nota del 12 Ottobre 2018 acquisita al protocollo Salerno Pulita Spa al n. 18.1.3981 del 12 Ottobre 2018 ha prodotto la documentazione richiesta;

7) ha evidenziato che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ad Logistica s.r.l. si evince quanto segue :

In ordine alla Defiam s.r.l.

Il DGUE prodotto specifica che la stessa è in concordato preventivo, ma non continuativo; La documentazione rilasciata dal Tribunale di Avellino – Sezione Fallimentare conferma quanto dichiarato nel DGUE, e cioè che la Defiam s.r.l. è in concordato preventivo non continuativo, con conseguente impossibilità per la stessa di addivenire a nuova contrattazione con la P.A. (come pacificamente evidenziato anche nel provvedimento del predetto Tribunale che nel nominare i commissari giudiziali, evidenzia che non possono essere atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale, autorizzazione, invero nel caso di specie, inesistente). In virtù di quanto precede, l'indicazione della Defiam s.r.l. quale subappaltatore obbligatorio è inammissibile. In virtù di quanto precede, l'indicazione della Defiam s.r.l. quale subappaltatore obbligatorio è inammissibile. Tanto, anche alla luce dell'art. 15.2. del disciplinare di gara sub punto 11, secondo il quale in caso di concordato preventivo (comunque continuativo) va esibita autorizzazione a partecipare alla presente gara (ovvero autorizzazione generale alla partecipazione a tutte legare). Dunque, la carenza della specifica condizione del concordato preventivo continuativo e la conseguente carenza della documentazione autorizzativa prescritta, costituiscono, come detto motivo di inammissibilità.

In ordine alla AP Ambiente s.r.l.

Con il DGUE prodotto dalla partecipante Ad Logistica s.r.l., la AP Ambiente s.r.l. ha autodichiarato la sussistenza di tutti i requisiti di legge prescritti per la partecipazione alla gara quale subappaltatore. Inoltre, dall'ulteriore analisi della voltura dell'autorizzazione allo smaltimento del rifiuto in oggetto dalla New Rigenal Plast s.r.l. alla Ap Ambiente s.r.l. di cui al Decreto Dirigenziale n. 177

del 29.08. prodotto in uno con la documentazione amministrativa esibita in sede di gara, si evince :

- che la precitata voltura è stata concessa su richiesta della più volte menzionata AP Ambiente s.r.l. a seguito di subentro della stessa alla suddetta New Rigeneral Plast per effetto di acquisizione di ramo d'azienda;
- che ed all'esito della relativa istruttoria, conclusasi con il rilascio della polizza fidejussoria in favore del Presidente della Regione Campania è stata data conferma delle attività autorizzate e prosecuzione dell'esercizio delle stesse fino alla data del 18.04.2020.

Infine, dall'esame della predetta voltura:

- a) non si rilevano condizioni impeditive alla effettiva operatività della stessa ;
- b) si evince che la capacità di smaltimento di rifiuto indifferenziato in ragione di 100 tonnellate giornaliere, con la conseguente conformità della stessa alle esigenze di smaltimento della Stazione Appaltante, come evidenziate nel capitolato speciale di gara in relazione al rapporto durata dello smaltimento (fino a 12 mesi)/ quantità di tonnellate da smaltire (5.000 tonnellate);

8) ha evidenziato - ribadita la non ammissibilità della Defiam s.r.l. a ricoprire la funzione di subappaltatore obbligatorio della Ad Logistica s.r.l., e dichiarata viceversa, l'ammissibilità della Ap Ambiente s.r.l. a ricoprire la funzione di subappaltatore obbligatorio - la conclusione della procedura di soccorso istruttorio con la già dichiarata esclusione della possibilità di subappalto della Ad Logistica s.r.l. con la Defiam s.r.l. e con la già dichiarata ammissibilità del subappalto obbligatorio Ad Logistica s.r.l. / Ap Ambiente s.r.l.;

9) ha evidenziato la capacità della Ap Ambiente s.r.l. – secondo l'autorizzazione di cui è in possesso – di garantire la capacità di smaltimento di rifiuto indifferenziato di 100 tonnellate giornaliere, con la conseguente conformità della



stessa alle esigenze di smaltimento della Stazione Appaltante, come evidenziate nel capitolato speciale di gara in relazione al rapporto durata dello smaltimento (fino a 12 mesi) / quantità di tonnellate da smaltire (5.000 tonnellate);

10) ha specificato che alla luce di quanto appena evidenziato, in caso di aggiudica del servizio di cui alla gara in oggetto alla Ad Logistica s.r.l. - che ha offerto il prezzo più basso - il servizio medesimo sarebbe pienamente garantito dalla Ad Logistica s.r.l. quale trasportatore e contraente principale, e dalla Ap Ambiente s.r.l. quale subappaltatore obbligatorio della stessa;

11) ha pertanto formalizzato, con la nota predetta, proposta di aggiudica del servizio in argomento alla Ad Logistica s.r.l. con subappalto obbligatorio (quanto allo smaltimento) da parte della Ap Ambiente s.r.l.

considerato che

alla luce di quanto precede, il RUP ha – come detto - formulato proposta di aggiudica del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto indifferenziato codice CER 200301 di cui alla gara europea CIG 75782390A9 alla Ad Logistica s.r.l. in ragione del prezzo di euro 217,10 a tonnellata.

considerato, altresì

che il RUP ha precisato che :

a) la predetta proposta è stata formulata nelle more della verifica dei requisiti autodichiarati, giusta art. 86 del Dlgs 50/2016 e giusta allegato XVII del medesimo Dlgs, e nelle more di verifica del rispetto del costo del personale rispetto alle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016, con conseguente adozione di determina di aggiudica idonea al decorso del termine di cui all'art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016, ma priva della declaratoria di efficacia di cui all'art. 32, comma 7 del medesimo Dlgs 50/2016;

b) che all'esito delle compiute verifiche di cui alle norme sopra citate, avrebbe fornito all'Amministratore Unico le informazioni supplementari per la successiva declaratoria di efficacia della predetta adottanda determina, ovvero, in caso di insussistenza di alcuno dei requisiti predetti, per l'eventuale revoca della stessa, con ogni ulteriore conseguenza di legge;

Tanto visto e considerato, lo scrivente Determina/Dispone quanto segue

1) Procedersi all'affidamento /aggiudica in favore della Ad Logistica s.r.l. del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto indifferenziato codice CER 200301 di cui alla gara europea CIG 75782390A9 alla Ad Logistica s.r.l. in ragione del prezzo di euro 217,10 a tonnellata, con subappalto obbligatorio (quanto allo smaltimento) da parte della Ap Ambiente s.r.l. ;

2) Il Presente affidamento viene disposto nelle more della verifica dei requisiti autodichiarati, dalla Ad Logistica s.r.l. e della Ap Ambiente s.r.l., giusta art. 86 del Dlgs 50/2016 e giusta allegato XVII del medesimo Dlgs, e nelle more di verifica del rispetto del costo del personale rispetto alle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016,

3) Pertanto, la presente determina di aggiudica è idonea al decorso del termine di cui all'art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016, ma è priva della declaratoria di efficacia di cui all'art. 32, comma 7 del medesimo Dlgs 50/2016;

4) Differire - all'esito delle compiute verifiche da parte del RUP di cui alle norme sopra citate - l'adozione di successiva determina per la declaratoria di efficacia dell'affidamento/aggiudica di cui alla presente determina ;



5) Procedersi - in caso di insussistenza di alcuno dei requisiti predetti - all'adozione di determina di revoca della presente determina e dell'odierno affidamento, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

L'Amministratore Unico

Sig. Raffaele Fiorillo
